

Statuto di Pro Natura Ticino

Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino

I. Scopo, principi e mezzi

Art. 1 Nome e sede

Pro Natura Ticino – Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino (qui di seguito: Pro Natura Ticino) è un'associazione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero CCS. La sua sede è quella della segreteria.

Art. 2 Scopo

Mossa da profondo rispetto per il patrimonio naturale e consapevole della responsabilità dell'uomo nei confronti della natura, Pro Natura Ticino si dedica alla salvaguardia delle basi naturali della vita. L'associazione promuove in particolare:

- a) la protezione della natura al fine di conservare e favorire la varietà dei biotopi con le diverse specie animali e vegetali che vi vivono;
- b) la protezione del paesaggio al fine di conservarne le peculiarità;
- c) la protezione dell'ambiente quale base naturale della vita e valore in sé;
- d) un rapporto armonioso tra l'uomo e la natura.

Art. 3 Compiti

Per conseguire i propri scopi Pro Natura Ticino:

- a) interviene in tutti i settori dell'attività privata e pubblica per promuovere il rispetto e la protezione della natura come pure un armonioso rapporto con essa;
- b) informa i soci e l'opinione pubblica sulla tutela della natura e dell'ambiente;
- c) partecipa attivamente all'educazione ambientale in particolare dei giovani;
- d) crea e coopera alla formazione di aree protette e partecipa alla loro gestione;
- e) coopera all'attuazione di programmi e interventi per la tutela delle specie animali e vegetali;
- f) cura i contatti e coopera attivamente con istituzioni, organizzazioni e gruppi di interesse che possono contribuire al perseguimento degli scopi sociali (articolo 2), in particolare con il Cantone, i comuni e le organizzazioni con scopi analoghi;
- g) esamina i progetti di intervento sulla natura e il paesaggio; ne promuove il miglioramento e, quando occorre, esercita contro di essi i diritti di ricorso.

Art. 4 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari di Pro Natura Ticino sono i seguenti:

- a) le quote sociali,
- b) i contributi devoluti da Pro Natura – Lega svizzera per la protezione della natura (qui di seguito Pro Natura o associazione centrale) a Pro Natura Ticino,
- c) ogni altro contributo privato o pubblico o donazione,
- d) i ricavi di prestazioni particolari,
- e) il patrimonio sezionale e i suoi proventi.

La quota sociale viene riscossa dall'associazione centrale e retrocessa a Pro Natura Ticino unitamente agli altri contributi determinati secondo le modalità previste dallo statuto dell'associazione centrale (statuto centrale).

Art. 5 Responsabilità

Pro Natura Ticino risponde con il suo patrimonio unicamente dei propri obblighi. E' esclusa la responsabilità individuale dei soci.

II. Rapporti nei confronti di Pro Natura - Lega svizzera per la protezione della natura

Art. 6 Principio

Pro Natura Ticino è una sezione di Pro Natura - Lega svizzera per la protezione della natura (qui di seguito "Sezione"). Il suo rapporto con l'associazione centrale è regolato dallo statuto centrale e da un apposito regolamento.

Art. 7 Collaborazione

Pro Natura Ticino collabora strettamente con l'associazione centrale e con le altre sezioni, in modo particolare per quanto concerne le aree protette, l'informazione del pubblico e l'educazione ambientale.

Art. 8 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione centrale i suoi diritti sulle aree protette in Ticino vengono trasferiti a Pro Natura Ticino nella misura in cui quest'ultima continui a sussistere come associazione autonoma.

In caso di scioglimento di Pro Natura Ticino valgono le disposizioni dell'articolo 36 e 37.

III. Soci

Art. 9 Principio

I soci di Pro Natura Ticino sono persone fisiche o giuridiche domiciliate, di regola, nel Cantone Ticino. Con la loro adesione dichiarano di condividere gli obiettivi dell'associazione.

Ogni socio di Pro Natura Ticino è al contempo anche socio dell'associazione centrale.

Art. 10 Acquisizione della qualità di socio

La domanda d'adesione va presentata per iscritto. Il Comitato la può negare in accordo con l'associazione centrale.

Art. 11 Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio si estingue con il decesso, con l'uscita dall'associazione o l'esclusione, il mancato versamento della quota sociale come pure, di regola, con il trasferimento del domicilio in un altro cantone.



Art. 12 Categorie di soci

Esistono le seguenti categorie di soci:

- a) soci individuali,
- b) famiglie,
- c) soci collettivi,
- d) soci onorari.

Art. 13 Soci individuali

Le persone fisiche sono soci individuali. Chi versa almeno 30 quote annuali in un'unica volta diventa socio a vita.

Art. 14 Famiglie

Le famiglie associate a Pro Natura Ticino comprendono tutte le persone conviventi nella stessa economia domestica.

Art. 15 Soci collettivi

Sono soci collettivi le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico.

Art. 16 Soci onorari

I soci onorari sono quelli nominati dall'associazione centrale. L'Assemblea generale di Pro Natura Ticino può proclamare soci onorari della Sezione persone che hanno reso particolari servizi nel perseguimento degli scopi sociali. Esse non sono tuttavia esonerate dal versamento delle quote sociali all'associazione centrale.

Art. 17 Esclusione

Soci che ledono gli interessi di Pro Natura Ticino possono venir esclusi dal Comitato in accordo con l'associazione centrale. E' data possibilità di ricorso all'Assemblea entro 30 giorni.

Art. 18 Diritto di voto

Soci individuali, famiglie, soci collettivi e onorari hanno diritto di voto. Ognuno di essi dispone d'un voto.

Art. 19 Diritto di proposta

Un decimo dei soci della Sezione ha la facoltà di sottoporre delle proposte al Consiglio dei delegati dell'associazione centrale per il tramite del delegato della sezione. Il Comitato regola l'accesso e l'utilizzazione dell'elenco dei soci.



IV. Organizzazione

Art. 20 Organi

Gli organi di Pro Natura Ticino sono:

- a) l'Assemblea generale,
- b) il Comitato,
- c) l'Organo di revisione dei conti.

Art. 21 Durata delle cariche

Le cariche durano quattro anni e sono rinnovabili. Nomine fatte all'interno di un quadriennio scadono alla sua fine.

A. L'Assemblea generale

Art. 22 Principio

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria.

Art. 23 Compiti

All'Assemblea generale competono:

- a) l'adozione e la revisione dello statuto,
- b) l'elezione del presidente / della presidente e dei soci del Comitato,
- c) la nomina dell'Organo di revisione,
- d) la nomina dei delegati di Pro Natura Ticino e dei loro sostituti fissi nel Consiglio dei delegati dell'associazione centrale,
- e) la nomina dei soci onorari della Sezione,
- f) la decisione su ricorsi contro l'esclusione di soci,
- g) la decisione sulle proposte del Comitato e dei soci,
- h) l'approvazione del rapporto annuale e dei conti dopo verifica del rapporto dell'Organo di revisione,
- i) lo scarico al Comitato per la sua gestione come pure all'Organo di revisione.

Art. 24 Assemblea generale ordinaria

L'Assemblea generale ordinaria ha luogo nel primo semestre d'ogni anno ed è convocata dal Comitato con l'indicazione dei temi in discussione con un preavviso di almeno 14 giorni. Eventuali proposte all'attenzione dell'Assemblea vanno sottomesse al Comitato entro il 30 gennaio, proposte urgenti al presidente al più tardi una settimana prima dell'Assemblea.

Art. 25 Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale straordinaria viene convocata dal Comitato quando questioni importanti e urgenti lo impongono o qualora un decimo almeno dei soci lo richiedano indicandone il motivo. In tal caso l'Assemblea va convocata entro due mesi dalla presentazione della richiesta e l'invito avviene con un anticipo di almeno 14 giorni.



Art. 26 Procedura

Votazioni ed elezioni avvengono per voto palese. Nelle votazioni decide la maggioranza semplice; nelle elezioni al primo turno la maggioranza assoluta, in seguito quella semplice. A parità di voto decide il / la presidente o chi ne fa le veci.

Sono passibili di decisione solo i temi messi all'ordine del giorno.

B. Il Comitato

Art. 27 Composizione

Il Comitato è composto da almeno 5 membri. Non possono farvi parte gli impiegati di Pro Natura Ticino. Per quanto possibile si tenderà a una composizione del Comitato che sia rappresentativa delle varie regioni del Cantone tenendo conto delle conoscenze specifiche del singolo membro, necessarie alla conduzione dell'associazione.

Art. 28 Organizzazione

Il / la presidente è scelto/a dall'Assemblea generale; per il resto il Comitato si organizza da sé. Esso può segnatamente delegare compiti ad un ufficio presidenziale, un comitato ristretto, a commissioni interne, gruppi regionali o alla segreteria come pure avvalersi di consulenti esterni.

Art. 29 Compiti

Al Comitato spettano tutti i compiti relativi all'attuazione degli scopi sociali che non siano attribuiti per statuto o per legge ad altri organi.

Art. 30 Diritto di firma

L'associazione è rappresentata con firma collettiva di due persone designate dal Comitato. In assenza di tale decisione il diritto di firma spetta al presidente e al segretario.

Art. 31 Volontariato

I soci del Comitato sono volontari. Possono farsi risarcire le spese vive.

Art. 32 Segreteria

Il Comitato si avvale di una segreteria e ne definisce la sede, l'organizzazione e i compiti. Nomina il segretario / la segretaria e gli altri collaboratori. Sulle condizioni d'assunzione va sentito il segretario dell'associazione centrale.

C. L'Organo di revisione

Art. 33 L'Organo di revisione

Esso è composto da due revisori interni o da un ufficio fiduciario esterno incaricato della revisione.



Art. 34 Compiti

L'Organo di revisione allestisce un rapporto all'attenzione dell'Assemblea circa lo stato patrimoniale e il conto d'esercizio della Sezione.

V. Procedure particolari

Art. 35 Revisione dello statuto

Per la revisione dello statuto occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti all'Assemblea generale e la ratifica del Consiglio dei delegati dell'associazione centrale.

Art. 36 Scioglimento

Lo scioglimento di Pro Natura Ticino potrà essere deciso soltanto da un'Assemblea generale straordinaria unicamente convocata per tale scopo su proposta del Comitato o di un terzo dei soci iscritti. Tale Assemblea ha facoltà decisionale solo se presenza metà almeno dei soci iscritti all'associazione. Per la decisione è richiesta la maggioranza qualificata di tre quarti dei presenti.

In difetto del quorum necessario dovrà essere riconvocata una nuova Assemblea dopo almeno un mese: in tal caso l'Assemblea deciderà a maggioranza di quattro quinti dei presenti.

In caso di scioglimento dell'associazione centrale, Pro Natura Ticino può continuare a esistere come associazione autonoma oppure sciogliersi.

Art. 37 Liquidazione

In caso di scioglimento, i beni dell'associazione saranno devoluti unitamente ai suoi diritti sulle aree protette e agli atti all'associazione centrale. Quest'ultima è chiamata ad impiegare i beni a favore della protezione della natura nel Cantone Ticino fin quando una nuova sezione cantonale non potrà assumerne il compito.

Qualora l'associazione centrale non dovesse più esistere l'Assemblea generale decide con maggioranza semplice sull'impiego dei beni, dei diritti e degli atti devolvendoli ad un'organizzazione con scopo analogo, oppure, qualora ciò non fosse possibile, al Cantone o ai comuni.

VI. Disposizioni finali

Art. 38 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 1.1.2005, fatta riserva dell'approvazione del Consiglio dei delegati dell'associazione centrale. Esso sostituisce lo statuto adottato a Paradiso il 17 maggio 1997 che a sua volta aveva sostituito lo statuto precedente adottato a Bellinzona il 25 novembre 1972.



Statuto approvato dall'Assemblea generale di Pro Natura Ticino il 12 giugno 2004 e ratificato dal Consiglio dei delegati di Pro Natura il 28 agosto 2004.

Muzzano, 12 giugno 2004:

Il presidente, Alberto Spinelli



Il segretario, Luca Vetterli



Il segretario centrale, Otto Sieber



La presidente, Silva Semadeni

